

Ordinanza n. 1 del 11/08/2022

IL DIRETTORE DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

Premesso che nell'ambito delle attività di ricerca e conservazione portate avanti da questo Ente, in particolare dalle risultanze dei monitoraggi del trend e della struttura di popolazione e delle attività di sorveglianza sanitaria condotte nel corso del 2021 e 2022 sul Camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*) è emersa la necessità di sviluppare ulteriori attività di monitoraggio della popolazione e di alcuni aspetti sanitari, tali da richiedere l'effettuazione di catture in natura di individui di camoscio appenninico e che in base ai risultati delle attività di monitoraggio condotte negli anni 2018-2022 l'area dell'Anfiteatro delle Murelle risulta essere quella più adeguata allo scopo;

Visto che i responsabili dell'Ufficio Monitoraggio e Conservazione della Fauna Selvatica e del Servizio Veterinario del Parco Nazionale della Maiella, hanno proposto alla Direzione, sulla base delle risultanze dei monitoraggi e campionamenti effettuati nel corso del 2021 e 2022, di avviare senza ritardo attività di monitoraggio intensivo e specialistico, e che, al fine di garantire che le catture programmate vadano a buon fine e al fine esclusivo di evitare, durante il periodo di monitoraggio intensivo precedente alle catture, nonché nel periodo di esecuzione delle stesse, è necessario evitare il disturbo della suddetta specie animale, la compromissione delle attività programmate, nonché di garantire l'incolumità degli escursionisti;

Considerato che la Direzione dell'Ente ha accolto la proposta e ha richiesto l'immediata attivazione delle misure necessarie alla salvaguardia della specie, rilevando imprescindibile, in tal senso, disporre la chiusura, limitata al tempo strettamente necessario, di alcuni sentieri, compresi nella sentieristica ufficiale del Parco Nazionale della Maiella, e precisamente il sentiero denominato G9 per l'intero tracciato, vale a dire tra il Bivacco Fusco e l'Anfiteatro delle Murelle, e quello denominato G7 esclusivamente per il tratto compreso tra Cima delle Murelle – Anfiteatro delle Murelle – passaggio obbligato – Fontanino Acquaviva, entrambi ubicati nel Comune di Pennapiedimonte (CH) e ricadenti all'interno della zona A del Piano per il Parco, pubblicato sul S.O. n. 119 della G.U. n. 164 del 17/07/2009;

Vista la legge 06.12.1991 n.394 e in particolare l'articolo 30 comma 2 della stessa;

Visto il D.P.R 06.05.1995 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale della Maiella;

Visto il Piano per il Parco, pubblicato sul S.O. n. 119 della G.U. n.164 del 17/07/2009 con particolare riferimento alle disposizioni in materia di limitazione degli accessi ai percorsi turistico-escursionistici per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto

ORDINA QUANTO SEGUE

1. E' fatto divieto a chiunque di circolare sul sentiero denominato **G9** per l'intero tracciato, vale a dire tra il Bivacco Fusco e l'Anfiteatro delle Murelle e sul sentiero denominato **G7** esclusivamente per il tratto compreso tra Cima delle Murelle - Anfiteatro delle Murelle - passaggio obbligato - Fontanino Acquaviva, così come individuati in dettaglio nell'allegata cartografia (All.1) fatta eccezione per le operazioni di soccorso e per le forze dell'ordine, a far data dal 12.08.2022 e fino al 15.09.2022;
2. Che si provveda alla predisposizione e alla apposizione della prescritta segnaletica;
3. Che le infrazioni ai posti divieti saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 1.032,00;
4. Che la presente ordinanza sia trasmessa alle autorità deputate a garantirne il rispetto e ai Comuni interessati e che della stessa sia data la massima diffusione e pubblicità.

IL DIRETTORE F.F.

DEL PARCO NAZIONALE DELLA
MAIELLA

(Dott. Luciano DI MARTINO)

